



COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 16 del 29.04.2016

OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2016.

L'anno **DUEMILASEDICI** addi **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore 14:30, nella sala delle adunanze presso il Centro Civico Multifunzionale "Andrea Castellani" sito a Gargnano in Via Teatro n. 14, si è riunito, in seduta straordinaria aperta al pubblico, il Consiglio Comunale, convocato con avviso in data 26 aprile 2016.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto al punto 1 dell'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
Giovanni Albini (Sindaco)	X				
Gianfranco Scarpetta	X		Paolo Castellini	X	
Giacomo Villaretti	X		Stefano Del Pozzo	X	
Fernanda Bertella	X		Bruno Bignotti	X	
Fiorenzo Razzi	X		Nicola Zanini		X
Marino Piacenza	X		Daniele Larcher		X
Silvano Raggi	X		Marcello Festa	X	

Presenti all'inizio della seduta: n° undici. Sono assenti giustificati i signori: Nicola Zanini e Daniele Larcher.

Presiede il signor Giovanni Albini – Sindaco – il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale dott. Graziano Cappa.

<p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Publicato all'albo pretorio telematico nel sito internet istituzionale di questo Comune, a decorrere dal 07 GIU 2016 per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Addì 07 GIU 2016</p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>  	<p>IMMEDIATA ESEGUIBILITA'</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Atto reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000</p> <p>Addì 07 GIU 2016</p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>  
<p>Copia conforme all'originale</p> <p><input type="checkbox"/> ed ai suoi allegati</p> <p><input type="checkbox"/> per estratto</p> <p><input type="checkbox"/> senza allegati</p> <p>rilasciata per uso amministrativo, costituita da n° _____ fogli</p> <p>Addì _____</p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>	<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Atto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 in data _____.</p> <p>Pervenute opposizioni durante la pubblicazione all'albo pretorio</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p>Addì _____</p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>

OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata, corredata dai pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, rilasciati dai competenti responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

UDITO l'intervento con il quale il sig. Sindaco introduce brevemente l'argomento:

- puntualizzando come il nuovo quadro normativo di riferimento escluda ora dal campo di applicazione della TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- evidenziando come le aliquote applicabili per le fattispecie imponibili restino invariate rispetto allo scorso esercizio;
- comunicando che il minore gettito derivante dall'esclusione delle abitazioni principali dal campo di applicazione del tributo sarà compensato con trasferimenti da parte dello Stato;

Con voti favorevoli nove, astenuti due (sigg. cons. Bruno Bignotti e Marcello Festa), contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione con oggetto **"Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2016"**.


Con successiva votazione in forma palese per alzata di mano, dalla quale si rilevano voti favorevoli nove, astenuti due (sigg. cons. Bruno Bignotti e Marcello Festa), contrari nessuno,

DELIBERA

- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(Giovanni Albini)



Il Segretario Comunale
(Graziano Cappa)





COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

in seduta del 29 aprile 2016

OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2016.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 31.07.2014 veniva approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC);

PRESO ATTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, e che in particolare al comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) *al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*
- b) *il comma 669 è sostituito dal seguente:*

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

CONSIDERATO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 29.07.2015 con la quale venivano determinate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della TASI relativamente all'anno 2015 prevedendo quanto segue:

	Aliquote
A) Abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	2 per mille
B) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà	2 per mille



indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	
C) Case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	2 per mille
D) Immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica	2 per mille
E) Altri immobili	zero per mille

DETRAZIONI

Per le tipologie di immobili di cui alle lettere A), B), C) e D) della tabella sopra riportata si applica, fino a concorrenza dell'importo dovuto, una detrazione di € 50,00 maggiorata di € 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali di cui ai punti A-B-C-D della tabella sopra riportata, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette alla TASI secondo la normativa vigente;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 non è previsto alcuno stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*
- il Decreto del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31.10.2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il Decreto del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07.03.2016), con il quale il predetto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 42 del T.U.O.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015 che ha previsto l'esclusione dal campo di applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo TASI, confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015:
 - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
 - altri immobili: aliquota pari a zero;
- 4) di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, come modificato dalla legge 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
- 5) di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
- 6) di incaricare l'ufficio tributi di procedere, durante l'anno in corso, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto



che trattasi di novità interamente di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;

- 7) di demandare all'ufficio tributi tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, compresa la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la deliberazione di approvazione della presente proposta, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

Addì 26 aprile 2016

Il Sindaco
(Giovanni Albini)



Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Per la regolarità tecnica: **favorevole**
Addì 26 aprile 2016

Il responsabile del Servizio
(Giovanni Albini)



Parere di regolarità contabile: **favorevole**
Addì 26 aprile 2016

Il responsabile
del Servizio Economico Finanziario
(Giovanni Albini)

